

**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART.63
C.2 LETT.C DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI GUANTI MEDICALI MONOUSO ALLE
AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE
UMBRIA - NUMERO GARA 7916320**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Art. 1.1.Oggetto della fornitura e quantità

Art. 1.1 Durata contrattuale

Art.2. Caratteristiche generali della fornitura

Art.3. Requisiti di confezionamento

Art.4. Specifiche tecniche

Art.5. Campionatura

Art.6. Modalità di aggiudicazione

Art.7. Consegne

Art.8. Pagamenti

Art.9. Cessione Del Contratto – Subappalto – Modifiche Del Contratto

Art.10. Aggiornamento Tecnologico

Art.11. Controlli qualitativi/quantitativi

Art.12. Inadempimenti e Penali

Art.13. Domicilio del fornitore e comunicazioni

Art.14. Tracciabilità dei flussi finanziari

Art.15. Foro competente

Art.1 - Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di GUANTI MEDICALI MONOUSO NON STERILI (CND T0102) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per esigenze legate all'emergenza COVID -19 secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun **lotto nell'allegato A** che costituisce parte integrante del presente capitolato, il fabbisogno di cui al medesimo allegato è stimato per 6 mesi.

La fornitura è suddivisa in 3 lotti merceologici, le ditte concorrenti potranno partecipare per uno o più lotti.

Si riporta di seguito in tabella il valore dei singoli lotti:

N. lotto	CIG	descrizione	U.M.	Fabbisogno regionale	VALORE REGIONALE semestrale iva esclusa	VALORE REGIONALE Iva esclusa ulteriore 50%
1	84796436C4	GUANTO MONOUSO IN NITRILE DEPOLVERATO	PEZZO	25.122.000	2.386.590,00	3.579.885,00
2	8479651D5C	GUANTO MONOUSO IN VINILE DEPOLVERATO	PEZZO	3.555.000	287.955,00	431.932,50
3	84796593F9	GUANTO MONOUSO IN LATTICE DEPOLVERATO	PEZZO	7.004.000	595.340,00	893.010,00

Totale comprensivo dell'opzione più 50% ammonta ad Euro 4.904.827,5 oltre IVA.

Per tutti i lotti in gara, l'affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la **stipula di Accordi Quadro**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, lett. a) del Codice **tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e gli operatori economici utilmente classificati**, con le modalità descritte nel disciplinare di gara al punto "Stipula degli Accordi Quadro";
- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella **stipula di uno o più contratti esecutivi dell'Accordo Quadro di riferimento**, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
-

Art. 1.1 Durata contrattuale

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi, della durata di 6 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nell'accordo quadro medesimo, le Aziende, nei limiti del quantitativo massimo stabilito dall'accordo quadro, potranno stipulare contratti esecutivi, con termine pari a quello dell'accordo quadro di riferimento; pertanto, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti esecutivi, quest'ultimi scadranno alla data di termine dell'accordo quadro stipulato da Umbria Salute e Servizi e sua eventuale proroga.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice le quantità stimata riportate nell'allegato elenco lotti in relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata degli Accordi quadro (e /o dei contratti esecutivi) in corso di esecuzione potrà essere modificata nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza di cui sopra, non sia stato esaurito il quantitativo massimo stabilito comprensivo dell'opzione di incremento del 50%; in tal caso l'Accordo Quadro potrà essere prorogato fino all'acquisizione di tutto il quantitativo massimo stimato indicato e comunque per una durata massima di ulteriori 6 mesi.

In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 2. Caratteristiche Generali della fornitura

I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e note informative devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura, e devono essere provvisti di marcatura CE in conformità al Regolamento UE 2017/745 o a D.Lgs. n. 46 del 24.02.97 in attuazione della Direttiva 93/42 e successive modifiche e integrazioni.

I prodotti offerti potranno avere anche la doppia certificazione come DPI di III categoria ai sensi del Regolamento UE n.2016/425. Il requisito della doppia certificazione costituirà criterio preferenziale di scelta.

L'offerta tecnica dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) Dichiarazione di iscrizione nella Banca dati/Repertorio con indicazione del numero di iscrizione (solo per i dispositivi iscritti in Banca dati/Repertorio);
- b) Dichiarazione della classe di rischio di appartenenza del dispositivo (classe I), (solo per i DM non iscritti nel Repertorio);
- c) Scheda tecnica in lingua italiana o con traduzione asseverata (solo per i DM non iscritti nel Repertorio) nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto richiesti dal presente capitolato al punto 2, 3,4 e dei requisiti specifici dei singoli lotti indicati nell'Allegato A; in particolare essa deve riportare, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - il numero di riferimento del lotto interessato
 - nome commerciale del dispositivo

- esatta descrizione dei dispositivi offerti,
- Nome ed indirizzo della Ditta produttrice e paese d'origine,
- Nome ed indirizzo del mandatario se del caso
- codice del dispositivo assegnato dal produttore, ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'origine di quest'ultimo;
- destinazione d'uso;
- composizione e caratteristiche dei materiali;
- Assenza di elementi (collanti, sostanze chimiche ecc.) che possano provocare allergie o qualsiasi manifestazione cutanea;
- dimensioni del dispositivo (misure: forme, lunghezza, diametro, spessore, contenuto confezione/ml o g a seconda dei rispettivi Lotti di riferimento)
- tipo di confezione proposta, numero dei pezzi per confezione e caratteristiche del confezionamento primario e secondario;
- aderenza a norme nazionali ed internazionali che ne definiscano qualità, specificità, sensibilità e sicurezza per l'operatore e per il paziente;
- dichiarazione attestante l'assenza di lattice se del caso.

d) Dichiarazione di conformità CE secondo D.Lgs 46/97 (solo per i dispositivi non iscritti in banca dati);

e) Immagine del dispositivo e dell'etichetta (solo per DM non iscritti in Repertorio); l'etichetta dovrà contenere le informazioni di cui al punto 13.3 dell'Allegato I del D.Lgs 46/97. Per i dispositivi medici iscritti in Repertorio l'offerente dovrà assicurarsi che l'immagine e l'etichetta di quanto offerto siano disponibili nello stesso.

f) Certificato di conformità CE dell'organismo notificato ai sensi del decreto legislativo n.475/92 e 17/2019 se in possesso della doppia certificazione anche come DPI III categoria;

L'operatore economico concorrente per ogni dispositivo medico facente parte della propria offerta, può avvalersi per la relativa documentazione richiesta delle seguenti modalità:

- comunicazione del numero con cui risulta iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute. - In questo caso è tenuto ad assicurare che tutta la documentazione disponibile nel Repertorio sia aggiornata e completa alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (le informazioni si considerano complete solo se sono presenti a sistema i file relativi e non si rimanda ad un link). Dovrà essere consegnata solo eventuale documentazione aggiuntiva che potrebbe rendersi necessaria.
- comunicazione solo del numero di iscrizione in Banca Dati. In questo caso, non essendo il prodotto iscritto nel Repertorio, il fornitore è tenuto a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria per la gestione della procedura di cui ai punti c, d, e, f se del caso.
- Nel caso in cui il DM non sia iscritto in Banca Dati (fabbricante/mandatario esteri) l'offerta dovrà essere corredata per ciascun lotto della documentazione di cui ai punti b, c, d, e, f se del caso. In quest'ultimo caso inoltre, visti gli obblighi delle Aziende di ottemperare a quanto previsto dall'art.5 del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, l'offerente dovrà fornire dichiarazione sottoscritta dal produttore di aver ottemperato agli obblighi di

comunicazione al Ministero della Salute previsti dall'art.13 del D.Lgs 24 febbraio 1997 n.46 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici".

Art. 3. Requisiti di confezionamento

1. Confezionamento primario

Si richiedono confezioni-dispencer in cartoncino antipolvere, resistente al peso, in grado di garantire una buona conservazione dei guanti contenuti. I guanti devono essere disposti all'interno in modo ordinato in modo da permettere una facile estrazione di un solo guanto alla volta attraverso una apertura centrale sulla faccia superiore.

Ogni scatola deve riportare in etichetta in modo chiaro le seguenti informazioni:

- Nome commerciale,
- descrizione prodotto
- codice prodotto
- Quantità contenuta
- Taglia
- Dicitura " Non sterile" e " Monouso" e/o relativo simbolo
- Dicitura "Ambidestro"
- Numero lotto di produzione
- Data di produzione e data di scadenza
- Ditta produttrice, suo indirizzo, ed eventuale distributore
- Nazione di produzione
- Marchio CE (con indicazione dell'ON per i guanti DPI III cat.)
- Eventuali istruzioni per l'uso
- Eventuali avvertenze agli utilizzatori
- Per i guanti "non in lattice", dicitura "latex free" e/o relativo simbolo;

In particolare la data di scadenza ed il numero di lotto dovranno sempre apparire immediatamente decifrabili sul confezionamento primario.

2. Confezionamento di trasporto

La confezione di trasporto deve essere robusta e adatta al trasporto e allo stoccaggio essere di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

Art. 4 Specifiche tecniche

Requisiti generali

- Guanti monouso non sterili per uso sanitario non chirurgico, destinati alle procedure assistenziali e diagnostiche che non richiedano procedura asettica,
- di forma anatomica intercambiabile dx/sn (ambidestri),
- non devono presentare segni di sbavatura, di saldatura, macchie o inclusioni estranee;
- di consistenza, elasticità e morbidezza tali da assicurare la naturalezza dei movimenti della mano,

- di elevato grado di resistenza alla tensione, con perfetta aderenza ed una ottima sensibilità all'operatore;
- Essere a nullo o comunque basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti;
- devono assicurare una buona presa per l'asciutto e il bagnato;
- la superficie interna, pur essendo priva di polvere, deve comunque garantire l'indossabilità del guanto; il lubrificante eventualmente utilizzato dovrà essere tale da garantire l'operatore contro l'insorgenza di fenomeni allergici;
- essere registrati come Dispositivi medici o anche possedere la doppia certificazione (DM e DPI);
- devono essere conformi alle Norme Europee:
 - UNI EN 455 - I sull'assenza di fori che prevede un campionamento secondo norme ISO 859/1 (1989) ed un AQL (livello di qualità accettabile) pari ad una presenza di fori massima di 1,5% del prodotto. Dovrà essere indicato il valore preciso di AQL (e non genericamente ad es. $AQL \leq 1,5$)
 - UNI EN 455 - 2 sulle dimensioni e caratteristiche meccaniche
 - UNI EN 455 -3 test di valutazione delle caratteristiche biologiche
 - EN ISO 374-1 (guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi: terminologia e requisiti prestazionali)
 - EN ISO 374-2 (guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi: determinazione della resistenza alla penetrazione);
 - EN-ISO 374-3 (guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi: determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici);
 - EN ISO 374-4 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 4: Determinazione della resistenza alla degradazione per i prodotti chimici
 - EN ISO 374-5 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi : Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi

I guanti oggetto del presente capitolato devono rispondere inoltre agli eventuali requisiti specifici elencati nei singoli lotti (Allegato A).

Art. 5 - Campionatura

Alle ditte partecipanti, per consentire la valutazione della rispondenza alle caratteristiche generali e specifiche richieste dal presente capitolato viene richiesto un pacco dispenser di guanti a titolo gratuito., da consegnare presso la S.C. Servizio di Farmacia – Via Tristano di Joannuccio-05100 Terni. Il plico dovrà pervenire entro il 09.11.2020 ore 13:00 -all'indirizzo sopra indicato e dovrà recare all'esterno la seguente dicitura: “ **GARA REGIONALE CRAS – GUANTI MEDICALI MONOUSO**”

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato, per singolo lotti, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, previa verifica della conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche di minima indicate nel Capitolato tecnico. Verrà data **preferenza per il prodotto in possesso della doppia certificazione** secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 del Codice.

Resta inteso che in mancanza, per ciascun lotto, del requisito della doppia certificazione, l'aggiudicazione sarà effettuata ai guanti in possesso della sola certificazione come Dispositivi medici.

Ove non pervengano offerte di valore pari o inferiore all'importo indicato a base d'asta, l'Amministrazione si riserva di valutare altresì offerte superiori alla base d'asta, comunque graduandole in ragione del minor prezzo offerto.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici senza successivo confronto competitivo; con ciascuno aggiudicatario verrà stipulato da Umbria Salute e Servizi un Accordo Quadro per ogni Lotto con le modalità descritte all'art. 21.1 "Stipula degli Accordi Quadro" del Capitolato speciale d'appalto.

Le modalità di affidamento dei contratti esecutivi da parte delle Aziende sono descritte all'art. 21.2 "Stipula dei contratti esecutivi".

Art. 7 - Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità di consegna appositamente sottoscritti tra le aziende sanitarie ed i fornitori).

Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine massimo di 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine. Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.

In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del prodotto dovrà avvenire entro e non oltre 4 giorni dal momento della trasmissione dell'ordine, esclusi festivi.

In caso di mancata consegna entro i termini previsti la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con ordinativi ai fornitori successivamente classificati.

Art. 8 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla legge in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017).

Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Art.9- Cessione del contratto – Subappalto – Modifiche dei contratti

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda contraente, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi al Fornitore sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

Al fine di consentire all'Azienda di predisporre l'atto autorizzativo, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa
- documentazione probatoria;

- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificativi, riferimento della scheda fabbisogno, quantità residue nei lotti ceduti non ancora vendute alla data).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante del Fornitore e della ditta subentrante.

Il Fornitore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Azienda Sanitaria da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art.13 in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente aggiudicatario del contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all'Azienda unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell'Azienda che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.10- Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore si impegna ad informare l'Azienda sanitaria contraente sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della fornitura e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; i prodotti "evoluiti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale (ad es. marca), funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche "evolutive". All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda sanitaria contraente procederà, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni e della verifica tecnica di cui sopra, l'Azienda sanitaria contraente autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

Art. 11- Controlli qualitativi/quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Le Aziende si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione appaltante.

Le Aziende metteranno a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 7 giorni solari dalla medesima segnalazione le Aziende potranno procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

L'aver obbligato il magazzino farmaceutico a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costituire inadempienza contrattuale.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

I prodotti oggetto di revoche ministeriali/ritiri devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Azienda. A decorrere dal 16° giorno verrà applicata la penale prevista all'art. 14 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà alle Aziende il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione degli stessi prodotti.

L'Azienda ha facoltà di rispedire al fornitore, con spesa a carico della Ditta stessa, sia i prodotti revocati/ritirati, che i prodotti consegnati erroneamente, dopo 15 giorni dalla data della revoca/ritiro, o dalla comunicazione di difformità.

Art.12 - Inadempimenti e penali

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuta mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute e Servizi di risolvere l'Accordo quadro per il lotto medesimo.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art.13 - Domicilio del fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- b) posta elettronica certificata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art.15 - Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore ed Umbria Salute e Servizi e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia.

IL REFERENTE TECNICO

Dott.ssa Monia Costantini

IL RUP

Dott.ssa Cinzia Angione